



dell'eredità con atto pubblico del 18.07.2022, con il ministero del Notaio dott. Leone Alberto Maria Bicchi. Quindi, all'udienza fissata per il 10 giugno 2025 il procuratore del ricorrente insisteva per l'apertura della liquidazione giudiziale o, in subordine, per l'apertura della liquidazione controllata. Il Liquidatore sociale si rimetteva alla decisione del Tribunale. L'avvocato di TAIOLI THALIA, TAIOLI MARTINA e WALSTROM VALVORG PAOLA insisteva sull'estraneità dei propri assistiti, chiedendo la rifusione delle spese di costituzione. Il procuratore del ricorrente si opponeva sottolineando la scarsa collaborazione del Comune nell'individuazione degli eredi, nonché la mancata indicazione della morte del socio nel Registro delle Imprese.

#### ✓ La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26 comma 4 C.C.I.I., atteso che, dal ricorso e dalla relazione del Gestore, emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo ove è sita la sede sociale della società debitrice, nonché la residenza abituale del TAIOLI LUCIANO (per quanto rilevante, come si seguito si preciserà), sono siti in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3, comma 1, paragrafo 4.

#### ✓ La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 C.C.I.I., poiché la società EDIL BETA S.N.C. DI TAIOLI LUCIANO ha sede in Cesano Maderno (MB), comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

#### ✓ La legittimazione attiva del ricorrente

Sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, creditore della somma di euro 25.979,57 (importo precettato) in forza della sentenza n. 318/2024 pubblicata il 16 giugno 2023 dal Tribunale di Monza, sez. lavoro.

#### ✓ La legittimazione passiva della società e del socio responsabile personalmente

Sussiste la legittimazione passiva della società debitrice, in quanto è stato accertato - e altresì riconosciuto dal Liquidatore sociale - che la stessa è debitrice nei confronti della ricorrente e versa in condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. c) C.C.I.I..

Tanto non può dirsi, invece, nei confronti di TAIOLI THALIA, TAIOLI MARTINA e WALSTROM VALVORG PAOLA, atteso che – per effetto della rinuncia di eredità documentata (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del 15.05.2025) – gli stessi non sono succeduti nella titolarità dei rapporti del socio accomandatario defunto TAIOLI LUCIANO.



A ben vedere, la notifica, lato socio accomandatario, non si è perfezionata correttamente: nonostante il termine concesso eccezionalmente per sanare il *vulnus* notificatorio, parte ricorrente non ha individuato il legittimo contraddittore.

Pertanto, non si deve far luogo all'apertura di alcuna procedura concorsuale a carico dei componenti sopra individuati, atteso il difetto di legittimazione passiva nei loro riguardi.

Tuttavia, deve essere disattesa la richiesta di rifusione delle spese di costituzione dagli stessi avanzata dal momento che non hanno provato, mediante deposito di estratto del Registro delle Successioni, che la dichiarazione di rinuncia formalizzata al cospetto del Notaio sia stata debitamente annotata. Si rammenta, infatti, che solo tramite inserzione della dichiarazione nel predetto Registro i terzi vengono resi edotti dell'intervenuta rinuncia.

### ✓ **La documentazione**

Sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 267 del CCII, in particolare:

- visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese;
- certificazione dei carichi pendenti;
- certificazione dei debiti contributivi;
- visura protesti.

### ✓ **I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento**

La domanda della ricorrente ha ad oggetto, in principalità, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata della società. Tale richiesta subordinata è stata formulata all'esito delle difese spiegate dal Liquidatore sociale: si rammenta che la giurisprudenza ammette che a seguito della costituzione del debitore convenuto e delle difese dal medesimo svolte, il creditore istante possa mutare l'originaria domanda di liquidazione giudiziale in liquidazione controllata, essendo tale domanda formata sulle medesime circostanze fattuali (Trib. Padova 09.07.2024, Trib. Brescia 09.02.2024).

Ebbene, EDIL BETA S.N.C. DI TAIOLI LUCIANO non è soggetta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale *ex artt.* 1, 2 e 121 in quanto la stessa è una "impresa minore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII. Infatti, sulla base di quanto esposto dal Liquidatore sociale nella comparsa di costituzione, pur in assenza di bilanci depositati, la società è inattiva dal 2022. Negli ultimi due anni non ha esposto ricavi e nell'anno precedente gli stessi erano sotto la soglia di cui all'articolo 2 CCII. Parimenti, l'attivo risulta sottosoglia e i debiti, seppur ingenti, non superano i 500.000 euro normativamente richiesti. Quest'ultimo dato trova conferma nel certificato dei carichi pendenti e nelle informazioni relative ai debiti contributivi trasmesse dall'INPS.



Alla luce di quanto esposto, la domanda di apertura di liquidazione giudiziale deve essere rigettata in ragione dell'insussistenza dei requisiti dimensionali.

Quanto alla domanda di apertura di liquidazione controllata, invece, ai sensi dell'art. 268, comma secondo CCII, la stessa può essere proposta dal creditore qualora sussistano i seguenti presupposti:

- il debitore si trovi in stato di insolvenza;
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia superiore a euro 50.000.

Nel caso di specie risulta *per tabulas* il superamento della soglia dei 50.000 euro (cfr. certificato dei carichi pendenti). Quando allo stato di insolvenza, è la stessa società a dichiarare che *“emerge in tutta evidenza uno sbilancio patrimoniale, atteso che l'aspettativa di realizzo dei beni immobili (una cantinola e un terreno in buona parte “gravato” dalla cosiddetta “fascia di rispetto ferroviario”) appare ragionevolmente inferiore all'indebitamento accertato. Non vi è, peraltro, aspettativa di annoverare ulteriori attivi rispetto allo stato patrimoniale stimato nei paragrafi precedenti.”*

#### ✓ **L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziali**

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per rigettare la domanda formulata in via principae e, di converso, dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata della società **EDIL BETA S.N.C. DI TAIOLI LUCIANO (C.F.: 02195950965)** con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Monte Resegone n. 18 e, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b) con la nomina del liquidatore l'**avv. Diletta Sarolli (C.F.: SRLDTT75E59M109D)** con studio in Monza, Corso Milano, n. 30;

Deve poi considerarsi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5 e 150 C.C.I.I.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,

- 1) **rigetta** la domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice;
- 2) **accoglie** la domanda di apertura della liquidazione controllata nei confronti di **EDIL BETA S.N.C. DI TAIOLI LUCIANO (C.F.: 02195950965)** con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Monte Resegone n. 18;
- 3) **nomina** Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Giulia Caliarì;
- 4) **nomina** liquidatore l'**avv. Diletta Sarolli (C.F.: SRLDTT75E59M109D)** con studio in Monza, Corso Milano, n. 30;
- 5) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità,



devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, a domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 210 C.C.I.I.;

- 6) **ordina** alla debitrice e a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione e in particolare ordina al debitore di far corrispondere al liquidatore, sul conto gestione, tutte le somme percepite a qualsiasi titolo percepite a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
- 7) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
- 8) **dispone** che il liquidatore:
  - pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
  - proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1 C.C.I.I.;
  - proceda, entro novanta giorni di apertura della liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine ai tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, C.C.I.I.;
  - predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270 comma 2 lett. d) C.C.I.I. la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 comma 1 C.C.I.I.;
  - informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I.;
- 9) **rigetta** la domanda di rifusione delle spese di lite formulata da TAIOLI THALIA, TAIOLI MARTINA, MARTINA e WALSTROM VALVORG PAOLA per le ragioni sopra meglio esposte.

DISPONE che a cura della Cancelleria che la presente sentenza sia notificata alla debitrice, ai componenti costituiti e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e comunicata.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025.



Il Giudice relatore  
*dott.ssa Giulia Caliarì*

Il Presidente  
*dott.ssa Caterina Giovanetti*

